



Politeia Scuola

Associazione Sindacale

Via De Fogliani, 38 Modena



π

C.F. 94191520363

TEL. 0593968036

info@politeiascuola.it

politeiascuola@pec.it

Ricorso bonus 500 euro: Politeia Scuola vince ancora a Modena

All'udienza del 09/05/2024, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, il nostro avvocato contesta la memoria difensiva del Ministero e si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi formulate.

Dopo il ritiro in camera di consiglio per deliberare, il **giudice Conte**, sentenzia **l'accoglimento totale del ricorso bonus 500 euro** facendo vincere alla nostra assistita un totale di 2.500 euro con **interessi e rivalutazione + spese legali**.

Inoltre **condanna il Ministero** d'Istruzione al pagamento delle spese di **1.314,00** euro

Ecco la sentenza di accoglimento

<https://www.politeiascuola.com/news-6/ricorso-bonus-500-euro%3A-politeia-scuola-vince-ancora-a-modena->

PDIC837008 - AF53B43 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003734 - 22/05/2024 - II.10 - E

ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA

DEL 09 MAGGIO 2024



TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I grado iscritta al **N. 963/2023 R.G.**

Omissis..... Omissis..... Omissis.....

Omissis..... Omissis..... Omissis.....

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Maria Teresa Figliomeni;

Omissis..... Omissis..... Omissis.....

Omissis..... Omissis..... Omissis.....

3.3. Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti che parte ricorrente abbia ricevuto incarichi di docenza sino al termine delle attività didattiche (30.06) o su posti dell'organico di diritto (31.08) negli A.S. indicati in ricorso (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023). Annualità per cui, pacificamente ex art. 115 c.p.c., non ha fruito della "Carta docente".

Omissis..... Omissis..... Omissis.....

Omissis..... Omissis..... Omissis.....

4. Sulle spese

Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) DICHIARA il diritto di parte ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a consentire la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;

2) CONDANNA il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 1.314,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

Modena, 09 maggio 2024

Il Giudice del Lavoro
dott. Vincenzo Conte